

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO "RUMANDO TRA LE CORTI SCONTE"

ART. 1

E' istituito, ogni secondo Sabato del mese, il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo denominato "*Rumando tra le corti sconte*", ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e della Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956, da svolgersi in Piazza Vittorio Emanuele II e nelle vie e piazze circostanti, come individuate nell'allegata planimetria, con collocazioni che possono essere diversificate, nell'ambito delle suddette aree, in base alle stagionalità e alle condizioni climatiche.

ART. 2

La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione con posteggio.

Possono altresì partecipare, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 9, commi 3 e 4 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

Agli operatori che esercitano in modo professionale il commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché il commercio e la detenzione in qualità di imprese del settore, comprese quelle artigiane di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, si applicano gli artt. 126 e 128 del T.U. 18.06.1931, n. 773, e l'art. 247 del R.D. 06.05.1940, n. 635. Tali norme non si applicano invece al commercio di cose prive di valore o di valore esiguo, nonché agli operatori non professionali.

ART. 3

E' consentita la vendita in via esclusiva o prevalente delle seguenti merci: antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.

ART. 4

Il mercatino si svolge secondo il seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

ART. 5

I posteggi del mercatino sono fissati in numero di 40 e sono distinti per gli operatori professionali e per quelli non professionali nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento del mercato; la concessione individua nel dettaglio il posteggio assegnato all'operatore professionale.

I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a mq. 12.

ART. 6

La gestione del mercatino può essere affidata dal Comune a soggetti privati o associazioni di categoria mediante apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 7

La domanda degli operatori non professionali deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, oppure può essere presentata direttamente presso il Comune o il soggetto gestore entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La graduatoria redatta in base ai criteri indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956, è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune entro il 30 novembre e ha validità per l'anno solare successivo.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di spostare i banchi o di sospendere il mercatino se coincidente con altre manifestazioni ritenute dall'Amministrazione maggiormente rilevanti o incompatibili con la permanenza del mercatino, o per ragioni di interesse pubblico.

ART. 9

E' vietato:

- a) fare uso comunque di generatori di corrente;
- b) portare appresso cani per custodia;
- c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
- d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- e) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- f) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;

g) l'uso di strumenti sonori e diffusori di voci, quali radio, giradischi, ecc.

ART. 10

Le infrazioni al presente Regolamento sono accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche. Le violazioni all'art. 9 della L.R. 10/2001 effettuate dagli operatori non professionali sono punite con la sanzione di cui al comma 6 del medesimo articolo.

ART. 11

E' compito del Comando di Polizia Locale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme di legge e regolamentari.

ART. 12

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, è fatto riferimento a tutte le disposizioni normative statali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 13

Le assenze degli operatori non professionali per più di due volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

ART. 14

L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E', inoltre, vietato lo scambio di posteggi tra gli operatori.